

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA CURA DI AREE VERDI E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE LEGATE AL CRICKET – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

Dikson Rodney Mahamalage Fernando (d'ora innanzi: "proponente") autorizzato in qualità di mediatore culturale per la comunità Srilankese nel Comune di Verona, alla stipula del presente patto di sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto"),

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- la proposta di sussidiarietà riguardante la cura di aree verdi e l'organizzazione di attività sportive legate alla disciplina del cricket, come presentata in data 25/05/2021 (P.G. n. 173842) e successiva comunicazione integrativa trasmessa al competente Servizio a mezzo e-mail, in data 27/05/2021;
- la Decisione di Giunta del 06/09/2021, in cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della proposta di cui sopra;
- la pubblicizzazione della suddetta proposta sulla pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale;
- la trasmissione della suddetta proposta alle Circoscrizioni 4^a e 5^a, in data 24/08/2021 (P.G. n. 284993/2021), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni pregiudizievoli alla stipula del patto;
- il parere favorevole espresso dalla Direzione Strade Giardini Mobilità Traffico Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano, in data 26/08/2021 (P.G. n. 286381) e indicazioni ivi riportate,

assunte nel patto;

- il nulla osta espresso dalla Direzione Patrimonio Espropri, in data 01/09/2021 (P.G. n. 291955) e indicazioni ivi riportate, assunte nel patto;

- la Determinazione dirigenziale n. 4300, del 27/09/2021, di approvazione dello schema di patto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta del 25/05/2021 (P.G. n. 173842/2021) e successiva comunicazione integrativa trasmessa a mezzo e-mail, in data 27/05/2021.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente intende svolgere azioni di manutenzione nelle aree verdi in allegato, site in via Mantovana e tra via Cesena/via Legnago, nonché organizzare attività legate alla disciplina sportiva del cricket (quali allenamenti e partite).

Nel rispetto del parere espresso dalla Direzione Strade Giardini Mobilità Traffico Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano (P.G. n. 286381/2021), deve essere garantito il rispetto della vegetazione aborea e la pulizia delle aree al termine di ogni evento organizzato; con riguardo all'area a verde pubblico tra via Cesena/via Legnago, lo sfalcio del prato deve garantire l'utilizzo della stessa da parte della cittadinanza.

Nel rispetto del parere espresso dalla Direzione Patrimonio Espropri, in data (P.G. n. 291955/2021), si ricorda il divieto di parcheggio in prossimità dell'area a verde pubblico di via Mantovana; con riguardo all'area a verde pubblico di via Cesena/via Legnago, essa potrà essere curata dal proponente per le azioni di cui al presente punto fintanto che non intervenga una ripianificazione dell'area incompatibile con esse.

In nessuna delle due aree pubbliche quivi indicate possono essere apposti manufatti a terra, nemmeno temporaneamente e nemmeno se del tutto amovibili.

Le azioni del patto si svolgono nel rispetto delle misure previste per il contenimento epidemiologico da Covid-19.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il patto ha una durata di anni 2 (due) dalla sua sottoscrizione.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto, prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), in ragione di specifiche competenze e per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, un funzionario della Direzione Strade Giardini Mobilità Traffico Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano, come da comunicazione trasmessa al proponente.

Il R.d.A. esercita, in ragione della propria specifica esperienza di settore, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie,

partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Il proponente viene individuato come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle indicazioni del successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto.

5. INDICAZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal R.d.A.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere annualmente al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico, nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dal proponente.

Quest'ultimo si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere al R.d.A. prima dell'inizio degli interventi.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del patto e di cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 1/10/2021

f.to
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to.
Dikson Rodney Mahamalage Fernando